



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dr. Valeria Ardoino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. 40/2020, avente ad oggetto
“Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa
da

VERARDO Nicola, residente in Grondona (AL), elettivamente domiciliato in Asti, Corso Alfieri 320, presso lo studio dell'avv. Mario Bisconti, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS, in persona del Presidente, con sede in Roma, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 per Notaio Castellini di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto in Alessandria, Via Morbelli 34;

- convenuto -

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

« Nel merito in via principale

Per i motivi esposti in fatto e diritto, accertare e conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito della cui opposizione si tratta, annullando e revocando lo stesso, e mandando assolto il concludente da ogni avversa pretesa.

Nel merito in via subordinata

Per i motivi esposti in fatto e diritto, nella denegata ipotesi che venisse accertato e, conseguentemente, dichiarato che, in alcuni periodi e/ anni, il sig. Verardo Nicola personalmente e nella Sua qualità di titolare della Impresa individuale “Azienda

Agricola in Breiga d Verardo Nicola” risultasse debitore per contributi per le causali di cui all’avviso di addebito, rideterminare la somma effettivamente dovuta da Lui a titolo di contributi dovuti a titolo di gestione Aziende con lavoratori dipendenti – settore terziario/ristorazione operando, in questo caso, la compensazione tra quanto già effettivamente versato all’INPS per le posizioni contributive delle signore Coletta Simona, Acerbo Francesca, Traverso Monja come Operaie a tempo determinato, in agricoltura) (vedansi buste paga doc. 22) della Impresa Agricola quanto da Lui definitivamente dovuto per le predette lavoratrici subordinate nel settore terziario al netto delle sanzioni in quanto non dovute in assenza di reale omissione contributiva. In tal senso, si specifica che le somme per cui si chiede la compensazione sono quelle indicate nel documento 20 allegato all’opposizione e sono pari ad € 6.903,18 (cfr. doc. 20). Comunque, con vittoria di spese e compensi di patrocinio».

Per parte convenuta:

*« Voglia l’ ILL.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico così giudicare :
- in via principale respingere il ricorso siccome infondato, confermando l’ avviso di addebito opposto nascente dal verbale ispettivo opposto e ribadendone la legittimità e l’esecutorietà, e condannando in ogni caso parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi da calcolarsi sull’ imponibile ivi indicato o sulla diversa somma determinanda in corso di giudizio oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo con condanna dell’ opponente al pagamento della stessa in favore dell’INPS,
- rigettare la domanda subordinata di compensazione dei contributi richiesti con l’avviso di addebito impugnato in quanto proceduralmente inammissibile giacchè non preceduta da domanda amministrativa e sostanzialmente infondata in quanto il datore di lavoro non ha mai chiesto ad INPS la restituzione di quanto “indebitamente” versato a titolo di contributi per le dipendenti e non ha mai chiesto all’ Ente di utilizzare le suddette somme a parziale copertura del suo debito presso la Gestione Lavoratori dipendenti da esercizi commerciali .
Spese per legge».*

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 17.1.2020, Verardo Nicola, personalmente e nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale “Azienda Agricola in Breiga di Verardo Nicola” proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. 30120190002898551000 notificatogli da INPS il 14.12.2019 per contributi dovuti al fondo Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l’importo complessivo

di euro 14.204,68 relativi al periodo 07/2017-03/2019 richiesti per la prima volta con il verbale Unico di accertamento e Notificazione Prot. INPS 8100.19/07/2019.0319406 del 19.7.2019, richiamato nel suddetto avviso di addebito.

Il ricorrente in opposizione precisava innanzi tutto che le pretese dell'Ente previdenziale di cui all'avviso di addebito impugnato traevano origine dall'accertamento ispettivo conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010223 del 16.7.2019 redatto dai Funzionari INPS di Torino.

Specificava in particolare che all'esito del predetto accertamento gli Ispettori di Vigilanza avevano provveduto alla sua cancellazione dalla Gestione Speciale INPS Coltivatori Diretti a far data dal mese di aprile 2017 per carenza del requisito delle 104 giornate lavorative all'anno (GLA) e conseguentemente al disconoscimento della natura "agrituristica" dell'attività di somministrazione pasti e bevande e di ospitalità posta in essere dall'azienda di cui lui era titolare trattandosi di attività di ristorazione ed ospitalità come tale inquadrabile nel settore terziario.

L'opponente pertanto osservava che sulla base di queste (da lui contestate) conclusioni gli Ispettori INPS, con separati verbali, avevano proceduto alla sua iscrizione alla Gestione Speciale INPS Commercianti (verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010325/COM del 18.7.2019), all'annullamento dei rapporti di lavoro da lui dichiarati disponendo d'ufficio l'inquadramento degli stessi nel settore terziario/commercio (verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019003069/DDL del 18.7.2019) ed infine alla quantificazione della nuova contribuzione dovuta (verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010290/DDL del 19.7.2019 a cui fa riferimento l'avviso di addebito opposto).

L'opponente innanzi tutto evidenziava che gli Ispettori INPS avevano errato nella valutazione della carenza dei requisiti in suo possesso per l'iscrizione alla Gestione Speciale INPS Coltivatori Diretti.

Contestava in proposito le conclusioni degli Ispettori osservando che gli stessi, nel calcolo della capacità lavorativa minima necessaria alla conduzione della sua azienda agricola, non avevano tenuto conto della disciplina positiva di cui alle DGR Piemonte n.

107/1659 del 28.11.2005 e DGR Piemonte n. 15/4452 del 22.12.2016 e si erano unicamente riferiti ad una pubblicazione di dottrina.

Evidenziava l'opponente che, applicati correttamente i criteri di cui sopra, il requisito oggettivo richiesto dalla legge circa il fabbisogno lavorativo annuo minimo di 104 GLA sarebbe stato soddisfatto.

L'opponente contestava altresì le conclusioni degli Ispettori in ordine alla valutazione circa la carenza dei requisiti dell'attività agrituristica come accessoria a quella agricola.

Resisteva l'INPS con memoria difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Oggetto della presente controversia è la legittimità dell'avviso di addebito portante la somma di euro 14.204,68 a titolo di contributi e sanzioni dovuti a seguito dell'iscrizione dell'opponente al fondo Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per essere l'attività dal medesimo esercitata considerata inquadrabile nel settore terziario e quindi carente dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 2 e 3 L. 9/1963 per poter condurre all'iscrizione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti.

INPS innanzi tutto evidenzia e documenta che il ricorso amministrativo presentato dall'opponente avverso il verbale n. 2019010223 veniva respinto dalla Commissione Centrale per l'agricoltura e la riscossione dei contributi unificati con delibera del 22.1.2020 per carenza del requisito oggettivo delle 104 giornate lavorative annue e del requisito dell'abitudine temporale e reddituale nell'esercizio dell'attività strettamente agricola (doc. 1, fasc. INPS).

Ciò posto, dall'attività ispettiva svolta è emerso quanto segue:

- relativamente al periodo oggetto di accertamento (luglio 2017 -marzo 2019) l'opponente non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter essere iscritto alla Gestione Speciale INPS Coltivatori Diretti per carenza dell'elemento oggettivo del minimo di 104 giornate annue;
- quanto alla connessa attività agrituristica svolta dall'azienda agricola individuale emergeva che la stessa fosse prevalente rispetto a quella agricola e la prova di tale prevalenza era offerta dall'esame della contabilità aziendale e delle fatture pernottamenti;
- veniva dunque accertato che in concreto l'attività di lavoro svolta con abitudine e prevalenza dall'opponente era assimilabile a quella di mera somministrazione dei pasti, bevande e di ospitalità, come tale

inquadrabile nel settore terziario/ristorazione, non connessa a quella agricola secondariamente esercitata.

- conseguentemente per il periodo luglio 2017-marzo 2019 le lavoratrici Coletta Simona, Acerbo Francesca, Traverso Monja e Merlano Arianan occupate nell'attività agrituristica venivano reinquadrate nel settore terziario-ristorazione;
- gli Ispettori INPS provvedevano a calcolare e ad addebitare la contribuzione dovuta in virtù del predetto reinquadramento calcolandola in base al numero di giornate di lavoro già spontaneamente dichiarate dall'opponente datore di lavoro e annotate sul libro unico lavoro (LUL) e sulle denunce Mensili Lavoratori Agricoli modelli (DMAG) che per il settore agricolo devono essere trimestralmente presentate ad INPS, mantenendo ferma la retribuzione imponibile ove uguale o superiore al minimale contributivo del commercio o adeguandola allo stesso ove inferiore.

Si ritiene che, dall'esame della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta gli accertamenti effettuati da INPS debbano essere considerati corretti e non sia necessario licenziare CTU circa il calcolo della capacità lavorativa, richiesta dall'opponente.

Si osserva innanzi tutto che l'art. 2 L. 1047/1957 così come modificato dalla L. 9/1963 stabilisce che sono coltivatori diretti *“i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”*.

L'art. 2 comma 1 della L. 9/1963 inoltre stabilisce che *“E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame”* ed il successivo art. 3 comma 1 L. 9/1963 stabilisce che *“Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047”*.

Il requisito oggettivo per essere qualificato coltivatore diretto è pertanto rappresentato dalla coltivazione dei fondi per i quali il lavoro

corrente non sia inferiore a 104 giornate annue ed inoltre che nucleo familiare del coltivatore diretto debba far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.

Il requisito soggettivo per essere qualificato coltivatore diretto è che l'attività debba essere svolta con abitudine e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/1957).

L'art. 2 comma 3 L. 9/1963 definisce il concetto di prevalenza dell'attività: *“Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”*.

Ciò posto, quanto alla sussistenza del requisito oggettivo delle 104 GLA l'opponente contesta le conclusioni cui sono giunti gli Ispettori che non avrebbero a suo dire tenuto in considerazione quanto previsto dalla DGR Piemonte n. 107/1659 del 28.11.2005 e dalla DGR Piemonte n. 15/4452 del 22.12.2016 e abbiano unicamente fatto ricorso a stime tecniche previste dai prontuari di agronomia e pubblicazioni proprie del settore.

La prima doglianza di parte opponente non è fondata.

Si osserva infatti che nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019010223 del 16.7.2019 viene specificato che i criteri che possono essere utilizzati per l'accertamento delle GLA sono due: quello tabellare, considerando le tabelle ettaro coltura stabilite da ogni Regione e quello agronomico cd “stima tecnica pura” ai sensi dell'art. 9 *ter* comma 3 della L. 608/1996, dell'art. 8 del D.Lgs 375/1993 nella parte non abrogata e ai sensi della Circolare INPS 126/2009 (si veda pag. 4 del verbale agli atti).

Gli Ispettori, hanno poi specificato che, al fine di addivenire ad una corretta stima del fabbisogno aziendale, conformemente a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 126/2009, dall'art. 9 *ter* comma 3 L. 608/1996 e all'art. 8 D.Lgs 375/1993 hanno provveduto a computare le GLA *“secondo una stima tecnica cd <<agronomica>> (o <<pura>>) implicante un'analisi specifica dei tempi-lavoro di ogni singola operazione colturale relativa alle colture presenti in azienda appare preferibile [...] posto che l'utilizzo generalizzato delle tabelle ettaro-coltura previste dalle D.G.R. sopra citate oltre a rappresentare in termini di risultato uno strumento manifestamente inadeguato ed orientato [...] rispetto alle odierne pratiche agrarie (la prima Delibera è di oltre*

dieci anni addietro la successiva non ha che riprodotto i medesimi indici aggiungendo unicamente alcune colture originariamente non previste, comporterebbe altresì un irragionevole accrescimento del fabbisogno aziendale complessivo (in concreto: un esubero ingiustificato di giornate lavorative annue)”(sul punto si veda quanto riportato nella nota 1 a pag. 4 del verbale prodotto in atti).

Tale circostanza è emersa nel corso dell'istruttoria orale a seguito dell'audizione degli Ispettori Andrea Allitto e Umberto Fazio sentiti come testimoni che hanno confermato il contenuto del verbale ispettivo.

In ogni caso si osserva che all'esito degli accertamenti svolti ed indipendentemente dal requisito oggettivo di cui sopra, non emergono elementi per ritenere sussistere i presupposti per l'iscrizione dell'opponente alla gestione speciale coltivatori diretti in quanto l'attività esercitata dall'azienda non poteva considerarsi agrituristica ma di ristorazione ed ospitalità (di fatto anche mezza pensione).

In proposito si osserva che l'attività agrituristica è regolata dalla L. 96/2006 che all'art. 2 comma 1 ne fornisce la definizione: *“Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”*.

Quanto al rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle di agriturismo la medesima legge all'art. 4 commi 1 e 2 stabilisce che:

“1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”.

Ai sensi della L.R. 38/1995 l'attività agricola deve comunque rimanere quella principale rispetto all'attività agrituristica e la prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

- a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto delle diversità di tipologie di lavorazioni;
- b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua è maggiore rispetto all'entrata dell'attività agrituristica (art. 4 commi 1 e 2 L.R. n. 2/2015).

In proposito gli Ispettori hanno evidenziato che l'opponente aveva dichiarato di avere scelto il criterio di cui alla lett. a) sopra riportata (tempo di lavoro).

Così dal computo delle fatture relative all'agriturismo fornite dall'azienda ed analizzate dagli Ispettori è emerso che l'agriturismo:

- nell'anno 2017 aveva somministrato 1535(1458+77) pasti e 27 pernottamenti che equivalgono a 81 GLA
- nell'anno 2018 aveva somministrato 1566(1538+28) pasti e 22 pernottamenti che equivalgono a 83 GLA
- nell'anno 2019 (mesi gennaio- giugno) aveva somministrato 1013 pasti che equivalgono a 41 GLA.

Dalla comparazione tra le GLA lavorate nella conduzione dei campi e quelle lavorate nell'agriturismo emerge quindi una rilevante superiorità di GLA lavorate nell'agriturismo (sul punto si veda la tabella 11 di cui al doc. 6 prodotto da INPS e riportata in memoria a pag. 12).

Si osserva che gli Ispettori hanno accertato che *“dall'esame analitico della contabilità aziendale (nella specie: fatture di vendita e registri IVA riconducibili all'azienda agricola) è emerso che sin dall'inizio dell'attività d'impresa, l'azienda in parola ha conseguito ricavi esclusivamente dalla cessione dei prodotti all'agriturismo (cfr. ccdd. “passaggi interni”); di fatto l'azienda agricola mai ha venduto prodotti propri sul mercato. Tali cessioni, unitamente all'acquisto di prodotti alimentari da parte dell'azienda agrituristica” (presso aziende agricola, catene di distribuzione, ed in misura invero trascurabile presso artigiani) ha contribuito, di fatto, al conseguimento del maggior profitto riferibile all'attività di ristorazione (ed ospitalità), ovvero (IVA esclusa) € 41.198,61 (anno 2017), € 48.816,68 (anno 2018), € 35.402,50 (primo semestre anno 2019). Nel caso di specie si può ben dire che l'attività strettamente agricola sia stata posta in essere sin dall'origine in funzione esclusiva dell'attività agrituristica (rectius: di ristorazione) esercitata, e tanto, al fine degli ipotizzabili (ipotesi avveratasi nella vicenda in esame) maggiori introiti derivanti da tale ultima attività”* (pagg. 10 e 11 del verbale agli atti).

Tali conclusioni sono state confermate nel corso dell'istruttoria orale svolta. Gli Ispettori Allitto Andrea e Fazio Umberto hanno sul punto dichiarato che *“dai libri contabili abbiamo rilevato che l'azienda agricola non vendeva i propri prodotti sul mercato, bensì li conferiva integralmente nella propria attività di agriturismo. La mancata vendita dei prodotti sul mercato negava il carattere stesso di imprenditore agricolo”* (teste Allitto); *“I prodotti agricoli dell'azienda non risultavano essere venduti a terzi ma integralmente conferiti per l'attività di agriturismo. Infatti, non ci è stata fornita alcuna documentazione che attestasse la vendita di prodotti agricoli a terzi. E ciò nonostante l'avessimo espressamente richiesta nel corso del primo accesso del 31/5/2019, così come si rileva nel relativo verbale”* (teste Fazio).

Le deposizioni rese dalle altre persone sentite non hanno fornito elementi tali da mettere in discussione gli accertamenti eseguiti dagli Ispettori, anzi alcune paiono proprio confermarli.

La teste Bio di parte opponente, agronoma e consulente della Coldiretti, ha infatti dichiarato che *“l'azienda agricola è un'azienda agrituristica che si occupa prevalentemente di ristorazione”*. La deposizione della teste Coletta (al di là della circostanza che ella non può ritenersi del tutto indifferente all'esito della causa) è del tutto generica laddove afferma che *“è vero che negli anni 2017 e 2018 l'azienda ha venduto orticole, pomodori, patate, uova e verdure”*.

Non risulta pertanto sussistente nemmeno il requisito soggettivo per l'iscrizione dell'opponente quale coltivatore diretto, essendo rimasti indimostrati i caratteri della professionalità, della sistematicità ed abitudine nei lavori di coltivazione dei fondi e di governo del bestiame ed essendo comunque stato accertato che l'attività agrituristica era, di fatto, prevalente su quella agricola.

L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento in capo all'opponente della qualifica di coltivatore diretto e la verifica della sostanziale prevalenza dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola hanno quindi correttamente determinato la cancellazione del medesimo dalla gestione speciale coltivatori diretti e l'iscrizione d'ufficio nella gestione speciale commercianti. Ciò ha di conseguenza comportato l'inquadramento dei rapporti di lavoro con le lavoratrici Coletta Simona, Acerbo Francesca, Traverso Monja e Merlano Arianna nel settore terziario/commercio e la successiva quantificazione della nuova contribuzione dovuta di cui al verbale

unico di accertamento e notificazione n. 2019010290 del 19.7.2019 richiamato nell'avviso di addebito opposto.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso in opposizione deve pertanto essere respinto e confermato l'avviso di addebito n. 30120190002898551000 del 9.12.2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di addebito n. 30120190002898551000 emesso da INPS il 9.12.2019 e notificato il 14.12.2019;
- 2) condanna l'opponente a rifondere ad INPS le spese di lite, che liquida in euro 5.135,00 per compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- 3) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione;

Così deciso in Alessandria all'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2021

IL GIUDICE
Valeria Ardoino